

*n. 1253611  
4 giugno 2001*

DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO  
Area prodotti

- Alle Camere di Commercio  
LORO SEDI
- Alla Regione Valle d'Aosta  
Ass. industria, artigianato e energia  
Piazza della Repubblica, 15  
11100 AOSTA
- Agli Uffici provinciali  
metrici della Sardegna  
LORO SEDI
- All'Unioncamere  
Piazza Sallustio  
00100 ROMA
- ANIMA – ACISM  
Via L. Battistotti Sassi  
11/B 20133 MILANO
- UCISP  
Via Console Flaminio 19  
20134 MILANO
- Cooperativa Bilanciai  
Via Ferrari 16  
41011 Campogalliano  
(MODENA)
- METTLER – TOLEDO  
Via Vialba 42  
20026 Novate Milanese
- GIBERTINI Elettronica  
Via Bellini 29  
20026 Novate Milanese
- FEGICA CISL  
Via Umberto Partini 6  
11159 ROMA

- FIGISC  
CONFCOMMERCIO  
Via G. Belli 2  
00153 ROMA
- ANISA  
CONFCOMMERCIO  
Via G. Belli 2  
00153 ROMA
- FAIB CONFESERCENTI  
Via Nazionale 60  
00184 ROMA
- UNIONE  
PETROLIFERA  
Via Giorgione 129  
00147 ROMA
- GRANDI RETI  
Via Monferrato 7  
20144 MILANO
- ASSOPETROLI  
Largo dè Fiorentini 1  
00186 ROMA

## CIRCOLARE N. 2

Oggetto : Decreto Ministeriale 28.03.2000, n. 182, recante modifica ed integrazione alla disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici. Quesiti.

Sono pervenuti a questo Ministero, a più riprese, da parte di Camere di Commercio, Associazioni di categoria e fabbricanti metrici, quesiti riguardanti l'interpretazione di alcune disposizioni del D.M. 28 Marzo 2000, n. 182 e di altre normative in materia di metrologia legale.

Questa Direzione ritiene di fornire, con la presente circolare, alcune precisazioni in merito alle seguenti questioni.

– Strumenti metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica (Art.1 del D.M. 182/2000)

L'art. 1 identifica gli strumenti metrici assoggettati alla verifica periodica negli strumenti la cui utilizzazione è volta alla "determinazione della qualità e/o prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale".

Per una esauriente definizione degli strumenti si precisa che alla locuzione "transazione commerciale" va attribuito un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all'obbligo della verifica periodica tutti quegli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità ....).

Risultano, per contro, esclusi dall'onere della verifica periodica gli strumenti il cui valore della misura è utilizzato per fini diversi da quelli sopra esplicitati quali, ad esempio, gli apparecchi destinati dalle aziende a processi produttivi a carattere interno, quelli usati nei laboratori di ricerca, quelli impiegati nella prassi medica (es. lettini da ospedale per la dialisi).

– Verifica periodica degli strumenti installati in posizione fissa, già marcati CE dal fabbricante che opera in regime di garanzia della qualità. (Art. 5 del D.M. n. 182/2000)

Le procedure di verifica prima CE di tali strumenti, definite dai Decreti Legislativi 29 dicembre 1992, n. 517 e 24 febbraio 1997, n. 40, possono essere espletate in due fasi (la prima nello stabilimento del fabbricante, la seconda nel luogo di utilizzazione dello strumento). Ultimate tali fasi, non è necessario richiedere da parte del fabbricante ulteriore collaudo di posa in opera presso la camera di commercio competente per territorio.

Successivamente alla predetta verifica CE, la verifica periodica potrà indistintamente essere svolta dal fabbricante medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, o dalla competente Camera di Commercio, a richiesta dell'utente, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2, sempre, del decreto n. 182/2000.

In relazione a ciò, si invitano i fabbricanti a fornire precise informazioni a coloro che acquistano gli strumenti, circa gli oneri connessi alla prima utilizzazione degli stessi.

– Strumenti metrici difettosi. Strumenti riparati. Loro utilizzazione. (Art. 6 del D.M. n. 182/ 2000)

L'art. 6 stabilisce che gli strumenti riscontrati difettosi in sede di verifica periodica e quelli ai quali siano stati rimossi i sigilli di garanzia per dare luogo a modifiche o riparazioni "possano essere riutilizzati previa richiesta di una nuova verifica periodica" una volta, rispettivamente, eseguito l'ordine di aggiustamento o effettuata la riparazione o la modificazione.

Al fine di garantire l'inalterabilità metrologica degli strumenti nel periodo di tempo intercorrente tra l'intervento di riparazione e l'esecuzione della verifica periodica, è opportuno, che le Camere di commercio ripristinino la prassi dell'apposizione di sigilli provvisori da parte di chi effettua le riparazioni.

In questo caso, come già precisato nella risoluzione ministeriale prot. 1257341 del 14 novembre 2000, gli estremi dei sigilli provvisori, il nominativo di chi li ha apposti e la descrizione delle operazioni di adeguamento o modifica effettuate devono essere indicati nella richiesta di verifica, la quale può essere presentata dall'utente metrico o dal riparatore, per nome e per conto dello stesso utente.

Una volta avanzata la richiesta di verifica di uno strumento di misura, l'utente o, per suo conto, la ditta di manutenzione, per ogni altro eventuale intervento tecnico effettuato sullo stesso o su altri strumenti relativi al medesimo luogo di utilizzazione, e prima che la Camera di Commercio abbia eseguito la verifica suddetta, può integrare, senza ulteriori oneri, la richiesta di verifica con comunicazioni successive, facendo espresso riferimento alla richiesta originaria.

Pertanto una sola richiesta di verifica periodica per uno o più strumenti, nelle more della sua esecuzione da parte degli organi preposti, può essere estesa, con comunicazioni successive, a strumenti originariamente non indicati, in considerazione dell'unicità del procedimento amministrativo avviato dall'utente metrico con la predetta richiesta. Tale procedimento si conclude, quindi, con l'esecuzione della verifica periodica, presso il luogo di utilizzazione, di tutti gli strumenti segnalati.

Nella circostanza si ritiene opportuno precisare che la riutilizzazione degli strumenti, correlata alla presentazione di una richiesta di verifica degli stessi, è da intendersi consentita soltanto nei casi nei quali l'intervento tecnico non abbia modificato le caratteristiche metrologiche degli strumenti medesimi, così come specificate dai provvedimenti di ammissione a verifica.

– Obbligo degli utenti metrici (Art. 7 del D.M. n. 182/2000)

Poiché le operazioni e le procedure relative a riparazioni e taratura di strumenti metrici sono tali da essere note solo a chi le ha effettuate, si ritiene indispensabile che il riparatore le descriva dettagliatamente in un' apposita relazione scritta, che evidenzii i dati da riportare sulla richiesta di verifica di cui al precedente paragrafo. Tale relazione sarà conservata a cura dell'utente metrico.

Inoltre, sembra opportuno ribadire quanto già esplicitato nella circolare n. 62 del 17/9/1997, che le modificazioni sugli strumenti elettronici provvisti di software, rivolte a produrre personalizzazioni e adattamenti gestionali, non sono soggetti all'obbligo del controllo metrologico.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del D.M. n. 182/2000, per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dall'utente metrico, ma di proprietà altrui, e per la cui manutenzione, a volte, è lo stesso proprietario degli strumenti a stipulare appositi contratti con ditte specializzate, non può che farsi rinvio, per l'accertamento di eventuali violazioni riscontrabili caso per caso, ai principi e alle norme generali sulla responsabilità solidale previsti dalla vigente normativa in materia di sanzioni amministrative.

- Collaudo di posa in opera di distributori stradali di carburanti fissi.

E' stata richiamata l'attenzione su taluni inconvenienti che si manifestano in merito all'obbligo, da parte del fabbricante, di comunicare preventivamente alle camere di commercio ogni singola operazione di installazione e collaudo di posa in opera di distributori di carburanti, così come previsto nella circolare ministeriale 31 marzo 1940, n. 1924.

Considerate le mutate esigenze del mercato ed il notevole aumento in termini quantitativi della produzione giornaliera di erogatori di carburanti e quindi anche del numero di distributori consegnati alle Compagnie petrolifere, le quali, prima dell'installazione mantengono gli apparecchi in magazzino per tempi imprecisati, si ritengono superate e non più vigenti le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, punti c) e d) e comma 4 della citata circolare, anche in relazione al nuovo quadro normativo in materia di metrologia legale.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Alla luce delle significative novità introdotte con le nuove normative in materia di verifica prima e periodica degli strumenti metrici ed in relazione al trasferimento alle camere di commercio delle funzioni amministrative in passato svolte dagli uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, è intenzione di questa Direzione Generale raccogliere ed aggiornare tutte le interpretazioni e le istruzioni operative contenute in molte circolari ministeriali in un unico testo al fine di dare organicità alle stesse disposizioni, rendendole di agevole consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Antonio Lirosi)